



**COMUNE DI LODI VECCHIO**  
**Provincia di Lodi**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**Ufficio Commercio**

**ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 3/01/2011**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE GIORNATE DI APERTURA DOMENICALE/FESTIVA  
ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA**

**IL SINDACO**

Vista la L.R. Lombardia n. 06 del 02 febbraio 2010 “ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” pubblicata sul Bollettino regionale del 05/02/2010;

Visto che la legge suddetta al titolo III – Regolazione della condotta- Capo I -Orari- raggruppa le disposizioni riguardanti l’apertura e chiusura degli esercizi di vendita;

Richiamato il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 “ Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15/03/1997, n. 59 “che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

Considerato che in aggiunta a quanto disposto dalla normativa regionale resta demandato ai Comuni di individuare cinque giornate di apertura domenicale e/o festive in aggiunta a quelle già previste dalla legge regionale;

Vista la delibera consiliare n. 6 del 3/03/2008 contenente criteri per la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei parrucchieri ed estetisti e delle attività affini;

Visti gli artt. 7/bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato e integrato dalla Legge n. 3 del 16/01/2003 e dalla Legge n. 116 del 20/05/2003;

**ORDINA**

che, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio ed in linea con le disposizioni regionali, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, esistenti sul territorio comunale di Lodi Vecchio, potranno effettuare l’apertura nelle seguenti quattro (4) giornate domenicali/festive individuate per l’anno 2011 in relazione alle esigenze locali come segue:

- 1) 6 gennaio (mattina)**
- 2) 23 Ottobre (Sagra)**
- 3) 1 Novembre (mattina)**
- 4) 25 Dicembre (mattina)**

**RICORDA**

Che per effetto di quanto stabilito dalla disposizioni regionali che regolano la materia **L.R. n.6/2010**:

**1. art. 103 comma 5**, oltre alle predette giornate, “gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2,3 e 14 (dello stesso articolo) possono restare aperti al pubblico:

- a) **nella prima Domenica dei mesi da Gennaio a Novembre ;**
- b) **nell’ultima Domenica dei mesi di Maggio, Agosto o Novembre;**
- c) **nelle giornate domenicali e festive del mese di Dicembre;”**

**2. art. 103 comma 14**, “.. non è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

- a) **1° Gennaio;**
- b) **Pasqua;**
- c) **25 Aprile;**
- d) **1° Maggio;**
- e) **15 Agosto;**
- f) **25 Dicembre pomeriggio;**
- g) **26 Dicembre.**

**3. art. 103 comma 11**, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a 250 mq. possono restare aperti al pubblico nelle giornate domenicali e festive per l’intero anno solare;

**4. art. 103 comma 2** , “Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali, dalle **ore 07.00 alle ore 22.00**. Nel rispetto di tale fascia oraria l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici (13) ore giornaliere. L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.”

**5. art. 103 comma 3**, il Comune, fermo restando il rispetto del limite delle 13 ore giornaliere può estendere la fascia oraria di apertura tra le ore 5.00 e le ore 24.00 e può, per esigenze di servizio al cittadino, autorizzare deroghe all’orario di apertura mattutino.

**6. art. 103 comma 16**, “L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all’informazione.”

**7. art. 103 comma 17**, “Le disposizioni del presente articolo , ad eccezione del comma 16 e degli articoli 104 e 105, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l’80% della superficie di vendita dell’esercizio:

- a) **rivendite di generi di monopolio;**
- b) **rivendite di giornali, riviste e periodici;**
- c) **gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;**
- d) **esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale.**
- e) **esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.”**

**8. art. 103 comma 4**, “Salvo deroghe..... non è consentita la vendita del pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.”

**9. art. 104 comma 1**, “Le violazioni alle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui all’art. 103 nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria

- **Da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato;**
- **Da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita;**
- **Da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.”**

**10. art. 104 comma 3**, “..... In caso di più contestazioni di violazioni dell’obbligo di cui al comma 1, nell’arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione

*dell'attività di vendita per un periodo compreso tra 2 e 7 giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.”*

**11. art. 104 comma 3, “Le violazioni di cui all'art. 103, commi 2,3, 4 e 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria**

- *da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato*
- *da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologie delle medie strutture di vendita*
- *da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.”*

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano

Alla Polizia Locale, agli Uffici ed Agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

Lodi Vecchio , lì 3 gennaio 2011

IL SINDACO  
F.to Giovanni Carlo CORDONI